



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Programmazione unitaria 2014-2020**  
**Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”**  
**Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”**

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della Delib.G.R. n. 8/14 del 19.2.2016)

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE**

Aiuti alle nuove imprese innovative

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	<b>INNOVAZIONE</b>
-------------------------------------------------------------	--------------------



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività attraverso aiuti alle nuove imprese innovative
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
Soggetti beneficiari	Micro e piccole imprese innovative in fase di avviamento
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014
Priorità	Territoriale e/o ambito intervento
Esclusioni	Settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22 o dalla fonte finanziaria utilizzata
Limitazioni	Fonti di finanziamento utilizzate
Principali tipologie di spese ammissibili	Piano di sviluppo aziendale con spese ammissibili non individuate
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 100.000 fino a un massimo di Euro 1.500.000
Forma aiuto	Aiuto in forma di regime in una delle forme previste dal comma 3 dell'articolo 22 del dal Regolamento n. 651/2014 o con una combinazione delle stesse. Sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia in combinazione con l'intervento fino al 75% del Fondo Competitività in forma di prestito a condizioni di mercato
Intensità aiuto	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22, commi 3, 4 e 5
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

## Sommario

Art. 1.	Finalità e Oggetto .....	3
Art. 2.	Riferimenti Normativi .....	3
Art. 3.	Attuazione degli interventi .....	4
Art. 4.	Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale.....	4
Art. 5.	Settori di attività ammissibili .....	5
Art. 6.	Piano di sviluppo aziendale .....	5
Art. 7.	Forma e ammontare dell'aiuto.....	5
Art. 8.	Criteri di valutazione.....	6
Art. 9.	Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione .....	6
Art. 10.	Realizzazione dei Piani di sviluppo aziendale .....	7
Art. 11.	Erogazione dell'aiuto .....	7
Art. 12.	Monitoraggio e Controlli .....	7
Art. 13.	Revoca .....	7
Art. 14.	Periodo di Validità .....	8
Art. 15.	Norma finale .....	8

## **Art. 1. Finalità e Oggetto**

1. L'intervento è finalizzato allo sviluppo di nuove micro e piccole imprese innovative operanti nel sistema produttivo regionale, con particolare riferimento alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna, che avendo concluso la fase di avvio intendono sviluppare soluzioni organizzative e strategiche attraverso le quali acquisire un vantaggio competitivo.

## **Art. 2. Riferimenti Normativi**

1. Le presenti direttive sono in attuazione di quanto disposto dall'art. 25 della Legge Regionale n.2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998.

2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014  
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
- Regolamento (UE) n.1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=IT>
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 38930/2014 – Italia;  
[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/253178/253178\\_1583347\\_113\\_2.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf);

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionalen.41/3 del 21/10/14;  
[http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_73\\_20141024102930.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024102930.pdf)
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020  
<http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/>
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;  
[https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_73\\_20150923115313.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20150923115313.pdf)
- Delibera della Giunta Regionalen.52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione.  
[http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_274\\_20151029163543.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151029163543.pdf)

- Delibera di Giunta Regionale n. 43/12 del 1.9.2015 - Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance. [http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_274\\_20150903115851.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150903115851.pdf)

4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti e alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

### **Art. 3. Attuazione degli interventi**

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvedono le strutture competenti<sup>1</sup> mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia. Le strutture competenti verificano in sede di predisposizione dei Bandi che gli stessi contengano gli elementi minimi previsti dalle "Linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (15/10/CR07bis/C3).

2. Per l'attuazione degli interventi, le strutture competenti possono avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia o a una società *in house*.

### **Art. 4. Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale**

1. Possono beneficiare degli aiuti Micro e Piccole imprese (MPI), così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, costituite in forma di società di capitali, che rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 22, comma 2 "*imprese in fase di avviamento*" e rispondano alla definizione di "*impresa innovativa*" di cui all'art. 2 punto 80) dello stesso Regolamento:

2. L'art. 22, comma 2 definisce "*impresa in fase di avviamento*" una piccola impresa non quotata, fino a cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che non ha ancora distribuito utili e che non è stata costituita a seguito di fusione.

L'art. 2 punto 80) definisce "*impresa innovativa*" un'impresa:

- a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; o
- b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto *oppure*, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti direttive, le imprese di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- f) avere sede operativa ubicata nel territorio regionale al momento del pagamento dell'aiuto.

4. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative.

---

<sup>1</sup>Per struttura competente si intende la struttura organizzativa responsabile della spesa (L.R.n. 31/1998) o l'Organismo Intermedio individuato ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.

## **Art. 5. Settori di attività ammissibili**

1. Sono ammessi tutti i settori ad eccezione dei settori esclusi dall'articolo 1, comma 3 del Regolamento n. 651/2014.

L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Regolamento n. 651/2014 che opera o opererà anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive.

2. Fatti salvi i settori esclusi dal Regolamento n. 651/2014, nelle procedure attuative delle presenti direttive sono indicati gli ulteriori requisiti e limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.

## **Art. 6. Piano di sviluppo aziendale**

1. Il piano, organico e funzionale, descrive la situazione dell'impresa, gli obiettivi specifici e le tappe essenziali per lo sviluppo dell'attività utili ad acquisire un vantaggio competitivo che garantisca il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario. Il Piano è articolato in azioni che descrivono il modello di business (innovazione organizzativa e di mercato) ed è finalizzato allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi/processi (innovazione tecnologica).

2. Il valore del piano oggetto di aiuto è determinato dalla somma del valore delle singole azioni e può comprendere una quota di capitale circolante<sup>2</sup>. Il capitale circolante è determinato considerando la situazione macroeconomica contingente, il settore di attività e la caratteristica struttura del debito, gli investimenti nonché le caratteristiche dei mercati su cui si intende operare.

3. Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra € 100.000,00 e € 1.500.000,00.

4. Il piano deve essere realizzato entro 36 mesi dal provvedimento di concessione o dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento se successivo e comunque non oltre 48 mesi dall'avvio<sup>3</sup> se antecedente.

5. Il piano può prevedere, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria.

## **Art. 7. Forma e ammontare dell'aiuto**

1. Gli aiuti, sotto forma di regime, sono erogati nella forma di prestito agevolato, garanzia, sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse o dei premi di garanzia come previsto dal comma 3 dell'articolo 22 del Regolamento n. 651/2014 o con una loro combinazione.

L'ammontare dell'aiuto calcolato sul valore del piano al netto del capitale di esercizio e non può superare i massimali previsti dall'art. 22 del Regolamento n. 651/2014.

2. Qualora per il finanziamento del Piano sia richiesto l'intervento del Fondo Competitività, questo può operare in combinazione con gli aiuti determinati ai sensi del comma 1 in forma di sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse e/o dei premi di garanzia. Il Fondo Competitività interviene nella misura massima del 75% del fabbisogno del piano di sviluppo aziendale approvato al netto degli eventuali finanziamenti di terzi e eventuale leasing.

Il Fondo Competitività eroga finanziamenti in forma di prestito di durata non superiore a 10 anni, di cui 2 pre-ammortamento:

- a condizioni di mercato, nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); oppure
- a un tasso inferiore, se rispetta le condizioni previste dal test dell'operatore in un'economia di mercato in presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato

L'aiuto di cui al comma 1 è destinato prioritariamente:

- alla riduzione dei tassi di interesse sul finanziamento pubblico e/o privato nel limite di 10 anni

---

<sup>2</sup>Cfr. Guidance for Member States on Article 37(4) CPR – Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF\_14\_0041-1 11/02/2015).

<sup>3</sup>Per "avvio dei lavori" si intende la data del primo dei titoli di spesa ammissibile, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio a realizzazione" del programma proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma.

- alla copertura del premio nel caso in cui il finanziamento privato sia assistito da garanzia pubblica.

L'ammontare dell'eventuale quota residua di aiuto, pari alla differenza tra l'aiuto calcolato secondo i massimali indicati al comma 1 e la somma degli aiuti destinati alla riduzione dei tassi di interesse e l'eventuale premio di garanzia, è riconosciuto al beneficiario a copertura del valore del piano di sviluppo non coperto dal Fondo Competitività e, per l'eventuale parte eccedente, è destinato alla riduzione della quota capitale dovuta al Fondo.

3. Nei Bandi è indicata la forma dell'aiuto utilizzata e la percentuale massima di sovvenzione in funzione del valore del piano. In presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato la quota di aiuto in forma di sovvenzione può essere differenziata in aumento.

4. Il finanziamento del Fondo Competitività deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo o secondo grado sull'immobile e privilegio speciale entrambi da acquisire sui beni agevolati facenti parte del piano, per un valore pari all'importo del finanziamento concesso. Per i programmi d'investimento che prevedono opere di ristrutturazione, qualora le garanzie non siano acquisibili nell'ambito del programma, il finanziamento agevolato è assistito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della RAS. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di importo pari alla quota del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione.

5. Gli aiuti previsti dalle presenti direttive sono senza costi ammissibili individuabili e possono essere cumulati con:

- qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili; oppure
- con aiuti senza costi ammissibili individuabili nel rispetto degli importi massimi stabiliti fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale, fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dei regolamenti di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

## **Art. 8. Criteri di valutazione**

1. La valutazione del piano di sviluppo aziendale è effettuata sulla base dei seguenti criteri che possono essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative:

- Qualità e chiarezza del business plan e coerenza e organicità del piano proposto;
- Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative strategie di marketing;
- Innovatività e originalità del business proposto sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
- Livello di validazione tecnica del prodotto/servizio e del modello di business adottato;
- Sostenibilità economico-finanziaria;
- Capacità tecniche e gestionali dei soggetti coinvolti e *commitment* dei componenti del Team proponente;
- Coerenza del piano rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatici di riferimento;
- Sostenibilità ambientale del piano.

2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.

## **Art. 9. Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione**

1. La domanda scritta di accesso deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena la non esaminabilità della domanda.

2. Gli aiuti sono concessi a seguito di una procedura valutativa con procedimento a sportello, anche con chiamate scaglionate, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. La struttura competente potrà utilizzare la procedura a graduatoria, nel caso valuti un potenziale elevato numero di domande.

3. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.

4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti comunicano tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

6. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo di una piattaforma informatica unica.

7. A seguito di valutazione istruttoria, che prevede uno specifico colloquio valutativo con il proponente nel merito delle competenze possedute e della proposta presentata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria della valutazione. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del piano approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Verificata la presenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge e acquisiti l'atto di adesione e il disciplinare, sottoscritti dal beneficiario, la struttura competente emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo e autorizza la sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego.

## **Art. 10. Realizzazione dei Piani di sviluppo aziendale**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano può essere concessa proroga fino a un massimo di 12 mesi, soggetta alla valutazione e all'approvazione secondo i termini e i modi che vengono stabiliti nelle procedure attuative.

## **Art. 11. Erogazione dell'aiuto**

1. L'erogazione delle agevolazioni e/o del finanziamento, avviene per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a titolo di anticipazione e nei limiti stabiliti dalle modalità di erogazione indicate nelle procedure attuative.

2. L'ammontare dell'eventuale quota residua pari alla differenza tra l'aiuto calcolato secondo i massimali indicati all'articolo 7 e la somma degli aiuti destinati alla riduzione dei tassi di interesse e l'eventuale premio di garanzia, è riconosciuto al beneficiario a copertura del valore del piano non coperto dal Fondo Competitività e, per l'eventuale parte eccedente, è destinato alla riduzione della quota capitale dovuta al Fondo.

3. Le procedure attuative dettagliano le modalità di erogazione.

## **Art. 12. Monitoraggio e Controlli**

1. La struttura competente, l'Amministrazione Regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, può effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

2. I soggetti di cui al comma precedente, possono visionare in ogni momento anche successivo al completamento del piano, la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nel disciplinare.

## **Art. 13. Revoca**

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione e nel contratto di finanziamento, determina la revoca totale o parziale da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 123/1998.

2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate del prestito comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 comma 32 e 36 della legge n. 449/1997.

4. Eventuali modifiche dei soggetti proponenti rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, devono essere autorizzate dalla struttura competente.

#### **Art. 14. Periodo di Validità**

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

#### **Art. 15. Norma finale**

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici che redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.